

14° PACCHETTO DI SANZIONI UE VERSO LA RUSSIA: UNA RIVOLUZIONE COPERNICANA?

Avv. Marco Padovan

Avv. Marco Zinzani

Avv. Nicolò Cusimano

4 luglio 2024

Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell'arte

- Regolamento (UE) n. 833/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 269/2014: c.d. «misure di congelamento».

Misure restrittive in risposta all'**invasione dell'Ucraina** nel febbraio 2022

- Regolamento (UE) 2024/1485: restrizioni merceologiche e soggettive.

Misure restrittive per combattere la **repressione interna in Russia**

- Regolamento (UE) n. 208/2014: c.d. «misure di congelamento».
- Regolamento (UE) 2022/263: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».
- Regolamento (UE) n. 692/2014: restrizioni merceologiche, finanziarie e «atipiche».

Misure restrittive relative ai **territori occupati in Ucraina** (Crimea, Sebastopoli, Donetsk e Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia)

Un mondo diviso (I)

Lista *transshipment points* di cui al *FinCEN and BIS Joint Alert*:

- Armenia
- Brasile
- Cina
- Georgia
- India
- Israele
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Messico
- Nicaragua
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Taiwan
- Tajikistan
- Turchia
- Emirati Arabi Uniti
- Uzbekistan

➤ Principali paesi sanzionanti

- ✓ 27 Stati membri dell'Unione Europea e gli altri paesi del G-7:
 - Regno Unito
 - Stati Uniti
 - Canada
 - Giappone
- ✓ Tra i paesi candidati a unirsi all'Unione Europea:
 - Albania
 - Ucraina
 - Bosnia ed Erzegovina
 - Moldavia
 - Montenegro
 - Macedonia del Nord
 - Georgia
- ✓ Paesi membri dell'EFTA:
 - Islanda,
 - Liechtenstein
 - Norvegia
 - Svizzera
- ✓ Taiwan
- ✓ Corea del Sud
- ✓ Australia
- ✓ Nuova Zelanda


✗ Paesi membri del GECC:
Global Export Control Coalition

➤ Principali paesi non sanzionanti

- ✓ Tra i paesi del G-20:
 - Turchia
 - Arabia Saudita
 - Argentina
 - Brasile
 - Cina
 - India
 - Indonesia
 - Messico
 - Sud Africa
- ✓ Tra i paesi "clienti" della Russia:
 - Cuba
 - Nicaragua
 - Siria
 - Venezuela
- ✓ Tra i paesi storicamente nemici degli Stati Uniti e di molti loro partner:
 - Iran
 - Corea del Nord
- ✓ Stati con forti legami culturali ed economici con la Russia:
 - Israele
 - Stati dell'Unione Economica Euroasiatica: Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan

Un mondo diviso (II)

- ❑ In **giallo**: Paesi GECC
- ❑ In **blu**: altri Paesi sanzionanti (candidati UE e/o con «prospettiva europea»)



European Economic Security Strategy (20 giugno 2023)



Rischi per l'Unione europea:

- minacce alla **resilienza delle nostre catene di approvvigionamento** (es. sicurezza energetica)
- **attacchi** fisici e informatici a **infrastrutture critiche**
- proliferazione incontrollata / carenza di accesso di/a **tecnologie sensibili**
- rischio di subire la **coercizione economica** da parte di Paesi che non condividono i nostri stessi valori.

Come?

- **promozione della competitività** dell'UE: rafforzamento del mercato unico, sostegno economico, investimenti in competenze e promozione della base industriale, tecnologica e di ricerca dell'UE;
- **protezione della sicurezza economica** dell'UE: politiche e strumenti esistenti (es. difesa commerciale, sovvenzioni estere, sicurezza 5G/6G, controllo degli investimenti esteri diretti e i controlli delle esportazioni) e considerazione di nuovi strumenti
- **partenariati** con il numero più elevato possibile di partner per rafforzare la sicurezza economica.

14° pacchetto di sanzioni UE contro la Russia


➤ Il **14° pacchetto** introduce importanti novità su 5 direttrici principali:



1. **Elusione**: in un mondo diviso tra Paesi sanzionanti e non sanzionanti, le misure restrittive UE sono inefficaci se non si combatte l'elusione attraverso Stati/soggetti terzi – nella lotta all'elusione non può che porsi un tema di extraterritorialità



2. **Reazione alle contromisure russe**: il legislatore unionale ha tentato, pur con dei limiti, di proteggere i propri operatori dalle norme introdotte dalla Russia in risposte alle sanzioni «occidentali».



3. **Chiusura dei «loophole»**: nonostante l'ampio programma sanzionatorio UE, la Russia continua a individuare canali di approvvigionamento di prodotti critici per la propria economia e lo sforzo bellico – le nuove restrizioni merceologiche cercano di combattere questo fenomeno.



4. **Tutela delle esigenze delle industrie UE**: sono state inserite specifiche deroghe/eccezioni per tutelare taluni settori industriali UE non direttamente impattanti sugli obiettivi delle sanzioni dagli effetti negativi derivanti dall'impianto sanzionatorio



5. **Uscita dalla Russia**: è stato confermato il forte favor legislativo all'uscita dal mercato russo, strategia tuttavia non condivisa appieno da tutti gli operatori unionali

ELUSIONE

I. NASCONO LE «EU OWNED OR CONTROLLED FOREIGN ENTITIES»

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE (i)

- Nuovo art. 8 *bis* del Reg. 833/2014: le entità UE si «**adoperano al massimo**» affinché qualsiasi **persona giuridica, entità o organismo di loro proprietà e/o sotto il loro controllo** stabilita al di fuori dell'Unione (quindi anche in Russia) «**non prenda parte ad attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014.
- Che cosa si intende per «**adoperarsi al massimo**» e per «**attività che compromettono**» le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014?

Responsabilità per l'attività delle controllate extra-UE: Reg. 833/2014 vs Reg. 269/2014

➤ Reg. 833/2014:

- ❖ Obbligo di «**adoperarsi al massimo**» perché le proprie controllate extra UE non compromettano gli obiettivi del Reg. 833/2014 stesso.
- ❖ Divieto di usare le proprie controllate per **eludere** le misure restrittive di cui al Reg. 833/2014, dando loro istruzioni, direzione e/o approvazione in tal senso.

➤ Reg. 269/2014:

- ❖ Divieto di usare le proprie controllate per **eludere** le misure restrittive di cui al Reg. 269/2014, dando loro istruzioni, direzione e/o approvazione in tal senso.

II. SPECIALE REGIME DI CONTROLLO PER I PRODOTTI COMUNI AD ALTA PRIORITÀ

Clausola «No-Russia»

Articolo 12 *octies* del Reg. 833/2014:

- a decorrere dal 20 marzo 2024 all'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore **vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia**
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione** dell'obbligo contrattuale di cui sopra
- nel caso in cui la **controparte** di un paese terzo **violi** siffatti obblighi contrattuali, gli **esportatori ne informano l'autorità competente** dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.

Clausola «No-Russia»

➤ Categorie merceologiche interessate:

- beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- armi da fuoco e munizioni;
- prodotti comuni ad alta priorità → **Allegato XL** del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

«Clausola No Russia»: estensione del perimetro di applicazione

- **Nuovi prodotti elencati nell'allegato XL del Reg. 833/2014**, per i quali si applica l'obbligo di inserimento della Clausola No Russia all'atto della loro vendita, esportazione e/o trasferimento al di fuori dell'Unione. Sono stati aggiunti, *inter alia*, centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli, torni (compresi i centri di tornitura) e talune fresatrici per la lavorazione dei metalli.
- **Nuove eccezioni**
- **Nuovo art. 12 *octies bis*** del Reg. 833/2014, ai sensi del quale l'obbligo di inserimento della Clausola No Russia si estende anche alla vendita, concessione in licenza o altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale e/o segreti commerciali con riferimento a prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'allegato XL del Reg. 833/2014 a decorrere dal 26 dicembre 2024.
 - ❑ ***Grandfathering***: l'obbligo in parola non si applica all'esecuzione, fino al 26 giugno 2025, di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.

Restrizioni sugli enti creditizi che facilitano l'ingresso in Russia di prodotti ristretti

- Art. 5 *bis quinquies* del Reg. 833/2014: è vietato **effettuare qualsiasi operazione**, direttamente o indirettamente, con (a) un'entità stabilita al di fuori dell'Unione che sia un **istituto di credito o finanziario o un ente che presta servizi su asset crypto** coinvolti in transazioni che facilitano l'esportazione, vendita e/o trasferimento in Russia di **prodotti a duplice uso** o elencati negli **allegati VII, XI, XX, XXXV e XL** del reg. 833/2014, nonché le **armi** elencate nell'allegato I del Reg. 258/2012, **come designati nell'allegato XLV** del medesimo Reg. 833/2014; ovvero (b) un'entità che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui al punto (a).
- L'allegato XLV è, ad oggi, vuoto.
- Non è prevista una clausola di *grandfathering*.
- Sono previste numerose eccezioni per, *inter alia*, operazioni connesse a prodotti alimentari, medicinali e agricoli.

Prodotti comuni ad alta priorità: dovuta diligenza e procedure di controllo

- **Nuovo art. 12 *octies ter***: a decorrere dal 26 dicembre 2024, **gli operatori UE** che esportano prodotti comuni ad alta priorità elencati nell'**allegato XL**, a prescindere dal fatto che mantengano una presenza in Russia, devono:
 - ❑ adottare **misure appropriate per individuare e valutare i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia** di tali beni o tecnologie, provvedendo affinché tali valutazioni siano documentate e aggiornate;
 - ❑ attuare **politiche, controlli e procedure** appropriati per attenuare e gestire efficacemente i rischi di esportazione in Russia o per un uso in Russia di tali beni o tecnologie, in proporzione alla loro natura e alle loro dimensioni; e
 - ❑ provvedere a che le **persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti al di fuori dell'Unione di loro proprietà o sotto il loro controllo** che vendono, esportano, forniscono e/o trasferiscono i prodotti di cui all'allegato XL del Reg. 833/2014 **adottino i medesimi presidi di controllo** citati *supra*.

Prodotti comuni ad alta priorità: allegato XL

Codice NC	Descrizione
8457 10	Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli
8458 11	Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, a comando numerico
8458 91	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (esclusi i torni orizzontali)
8459 61	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (esclusi torni e centri di tornitura della voce 8458, unità di lavorazione con guida di scorrimento, foratrici, alesatrici-fresatrici, alesatrici e fresatrici a mensola)
8466 93	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8461, n.n.a.
8471 50	Unità per l'elaborazione dell'informazione, diverse da quelle delle sottovoci 8471 41 o 8471 49, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita
8471 80	Unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)
8482 10	Cuscinetti a sfere
8482 20	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici
8482 30	Cuscinetti a rulli a botte
8482 50	Altri cuscinetti a rulli cilindrici, compresi gli assemblaggi di gabbie e rulli
8486 10	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette

Prodotti comuni ad alta priorità: allegato XL

Codice NC	Descrizione
8486 20	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici
8486 40	Macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del presente capitolo
8504 40	Convertitori statici
8517 62	Apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing
8517 69	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo
8525 89	Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali
8526 91	Apparecchi di radionavigazione
8529 10	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo; parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme a tali oggetti
8529 90	Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528
8532 21	Altri condensatori fissi: condensatori di tantalio
8532 24	Altri condensatori fissi: a dielettrico di ceramica, a più strati
8534 00	Circuiti stampati
8536 69	Spine e prese di corrente per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V
8536 90	Apparecchi per l'interruzione e il sezionamento dei circuiti elettrici o la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V (esclusi interruttori di sicurezza, interruttori automatici e altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè e altri interruttori, portalampade, spine e prese di corrente)
8541 10	Diodi, diversi dai fotodiodi e dai diodi emettitori di luce (LED)
8541 21	Transistor, diversi dai fototransistor, con potere di dissipazione inferiore a 1 W
8541 29	Altri transistor, diversi dai fototransistor
8541 30	Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)
8541 49	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore (escl. generatori e celle fotovoltaiche)

Codice NC	Descrizione
8541 51	Altri dispositivi a semiconduttore: trasduttori a semiconduttore
8541 59	Altri dispositivi a semiconduttore
8541 60	Cristalli piezoelettrici montati
8542 31	Circuiti integrati elettronici: processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti
8542 32	Circuiti integrati elettronici: memorie
8542 33	Circuiti integrati elettronici: amplificatori
8542 39	Circuiti integrati elettronici: altri
8543 20	Generatori di segnali
8548 00	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove nel capitolo 85
8807 30	Altre parti di aeroplani, di elicotteri o di veicoli aerei senza pilota
9013 10	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI
9013 80	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica
9014 20	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (diversi dalle bussole)
9014 80	Altri strumenti ed apparecchi di navigazione
9027 50	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche (ultraviolette, visibili, infrarosse)
9030 20	Oscilloscopi ed oscillografi
9030 32	Multimetri, con dispositivo registratore
9030 39	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità di corrente, della resistenza o della potenza elettrica, con dispositivo registratore
9030 82	Strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di dischi (wafer) o dispositivi a semiconduttore

Regime di controllo dei prodotti comuni ad alta priorità (allegato XL)

➤ Clausola No Russia:

- ❑ Obbligo di vietare per contratto la riesportazione in Russia di prodotti (inter alia) di cui all'allegato XL del Reg. 833/2014.
- ❑ Obbligo di vietare per contratto la riesportazione in Russia di proprietà intellettuale e segreti commerciali relativi a prodotti di cui all'allegato XL.

➤ Due diligence e procedure di controllo:

- ❑ Obbligo di adottare misure per prevenire il rischio di esportazione in Russia di prodotti di cui all'allegato XL, anche con riferimento alle «*EU owned or controlled foreign entities*».

➤ Clausola No Bielorussia:

- ❑ Equivalente della Clausola No Russia, ma con riferimento a (i) la riesportazione in Bielorussia e (ii) prodotti (tra gli altri) comuni ad alta priorità (cfr. [slide](#)).

IV. NUOVE RESTRIZIONI CONTRO LA BIELORUSSIA

Armonizzazione tra sanzioni contro Russia e Bielorussia

- Il Regolamento (UE) n. 765/2006, più volte modificato, impone misure restrittive contro la Bielorussia.
- Il testo di tale regolamento è stato notevolmente ampliato a partire da febbraio 2022 – tuttavia, solo in occasione del 14° pacchetto il legislatore UE ha realizzato una vera e propria **armonizzazione tra il regime sanzionatorio contro la Russia e quello contro la Bielorussia** per evitare che quest'ultima divenga la **via di ingresso alla Russia**.
- Pertanto:
 - ❑ Il Regolamento (UE) 2024/1865 ha notevolmente ampliato l'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 765/2006.
 - ❑ Il regime sanzionatorio contro la Bielorussia assume anche caratteristiche extraterritoriali e **può impattare anche chi non opera direttamente con la Bielorussia**.

Armonizzazione tra sanzioni contro Russia e Bielorussia: principali misure

➤ Bielorussia:

- ❑ Nuovo art. 1 *undecies quater*: è vietato prestare taluni **servizi professionali** al governo bielorusso e a quanti agiscono per suo conto/sotto la sua direzione.
- ❑ Nuovo art. 8 *octies*: introdotto un obbligo di inserire una «**Clausola No Bielorussia**» per l'esportazione verso Paesi terzi di prodotti di cui agli allegati XVI, XVII, XXVIII e XXX del Reg. 765/2006 e armi di cui all'allegato I del Reg. 258/2012 (cfr. art. 12 *octies* del Reg. 833/2014).
- ❑ Nuovo art. 8 *octies bis*: previsti requisiti in tema di due diligence e controlli con riferimento ai **prodotti comuni ad alta priorità, anche in connessione all'attività delle controllate extra UE**.
- ❑ Modificato l'art. 1 *quaterdecies*, inserendo nel c.d. **divieto antielusivo** l'esplicito riferimento al dolo eventuale

➤ Russia:

- ❑ Art. 5 *quindecies* del Reg. 833/2014 (servizi professionali ristretti).
- ❑ Art. 12 *octies* del Reg. 833/2014 (Clausola No Russia)
- ❑ Art. 12 *octies ter* del Reg. 833/2014 (due diligence e controlli per prodotti comuni ad alta priorità)
- ❑ Art. 9 del Reg. 269/2014 e art. 12 del Reg. 833/2014 (divieto antielusivo)

Armonizzazione tra sanzioni contro Russia e Bielorussia: principali nuovi allegati simili

Contenuto dell'allegato	Bielorussia (Reg. 765/2006)	Russia (Reg. 833/2014)
Beni «quasi duali»	Allegato V bis	Allegato VII
Paesi partner	Allegato V ter	Allegato VIII
Prodotti di cui è vietato il trasporto attraverso la Bielorussia / Russia	Allegato XIV bis	Allegato XXXVII
Prodotti che rinforzano le capacità industriali bielorusse/russe	Allegato XVIII	Allegato XXIII
Beni di lusso	Allegato XXV	Allegato XVIII
Software di esportazione vietata in Bielorussia/Russia	Allegato XXVI	Allegato XXXIX
Prodotti comuni ad alta priorità	Allegato XXX	Allegato XL

IV. DIVIETO ANTIELUSIVO E SEGRETEZZA

Novità sul c.d. divieto antielusivo

➤ Elusione:

- ❖ Modificato il testo dell'art. 9 del Reg. 269/2014 e dell'art. 12 del Reg. 833/2014 per includere esplicitamente le condotte effettuate a titolo di **dolo eventuale** nel c.d. «divieto antielusivo»:
- ❖ *«È vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando questa possibilità».*
- ❖ Modifica inserita al fine di recepire quanto chiarito in tema di dolo eventuale dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea («**CGUE**») nella sentenza *Afrasiabi e altri* (C-72/11).

Novità in materia di segretezza dei documenti

➤ Segretezza della documentazione:

- ❖ tutti i documenti in possesso del Consiglio, della Commissione e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza finalizzati all'esecuzione delle misure restrittive UE contro la Russia, ovvero alla prevenzione della violazione o dell'elusione di tali misure, sono soggetti al segreto professionale e godono della protezione offerta dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione.
- ❖ **Potenziale rischio di sanzioni penali** per quanti violano il segreto professionale con riferimento a tale documentazione (oltre alle eventuali sanzioni disciplinari per i funzionari delle istituzioni UE).

REAZIONE ALLE CONTROMISURE RUSSE

Contromisure russe

- In risposta alle sanzioni «occidentali» contro la Russia, le autorità russe hanno adottato una serie di «contromisure» specificamente indirizzate a colpire gli operatori stabiliti in Paesi c.d. «ostili», inclusa l'Italia.
- A partire da marzo 2022, restrizioni relative alla **modalità di cessione delle partecipazioni in società russe**.
- Autorizzazione necessaria per la vendita di immobili o titoli
- Restrizioni valutarie, soprattutto nei confronti dei Paesi 'ostili'
- Importazioni autorizzate per alcuni prodotti
- **«Amministrazione temporanea»** ai sensi del Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 302 del 25 aprile 2023 delle quote di società russe detenute da entità stabilite in «Paesi ostili».
- Tale «amministrazione temporanea» è già stata esercitata in **10 diversi casi**, soprattutto a fronte di tentativi di abbandonare il mercato russo.

Risposta alla «amministrazione temporanea» russa

- Risposta UE alle iniziative assunte ai sensi del Decreto 302: nuovo art. 11 *ter* del Reg. 833/2014:
- Qualsiasi entità UE ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti (incluse spese legali) tramite un procedimento avanti il giudice competente in uno Stato UE avverso un'entità russa che abbia beneficiato dall'applicazione del Decreto n. 302.
- **Profili problematici:**
 - ❑ Criticità nell'individuazione del legittimato passivo.
 - ❑ Subordinazione del diritto in parola (i) all'assenza di tutela effettiva nella giurisdizione pertinente e (ii) al fatto che la decisione presa ai sensi del Decreto n. 302 violi il diritto internazionale consuetudinario o un trattato bilaterale di investimento concluso tra Russia e uno Stato UE.
 - ❑ Difficoltà nel determinare la competenza del giudice UE rispetto a quello russo.
 - ❑ Difficoltà nell'**esecuzione** dell'eventuale decisione formale.

Restrizioni atipiche per la tutela da strumenti di diritto russo (i)

- Oltre alla risposta alla «amministrazione temporanea» russa, il 14° pacchetto introduce **due nuove misure** per tutelare gli operatori UE dagli effetti di talune contromisure russe:
 - ❖ Art. 11 *bis* del Reg. 833/2014 e del Reg. 269/2014: le persone e le entità UE hanno il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, incluse le spese legali, attraverso l'instaurazione di un procedimento presso le corti competenti degli Stati membri, causati da una **richiesta di tutela giudiziaria in un Paese terzo avanzata da una qualsiasi persona o entità russa in connessione con contratti o transazioni la cui esecuzione sia stata influenzata, in tutto o in parte, dalle misure restrittive contro la Russia**. Ciò si applica solo se l'operatore UE non abbia accesso a un rimedio effettivo nella giurisdizione di riferimento del Paese terzo.
 - ❖ Casi concreti: Ruschem Alliance contro Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg, Bayerische Landesbank, Commerzbank.

Restrizioni atipiche per la tutela da strumenti di diritto russo (ii)

- Art. 5 *bis ter* del Reg. 833/2014: **vieta di prendere parte a qualsiasi operazione** con qualsiasi persona o entità russa che abbia presentato una richiesta di fronte a una corte russa avverso una persona o un'entità UE ai sensi dell'art. 248 del Codice di Procedura Arbitrale della Federazione Russa (o equivalente atto legislativo russo), in connessione con un contratto o una transazione la cui esecuzione sia stata influenzata, in tutto o in parte, dalle misure restrittive contro la Russia, **come elencate nell'allegato XLIII**.
- L'art. 248 del Codice di Procedura Arbitrale russo consente alle corti russe di ignorare le **clausole compromissorie** o le **scelte di foro esclusivo** quando la controversia verta sull'imposizione di sanzioni a soggetti russi.

CHIUSURA DEI *LOOPHOLE*

I. NUOVE RESTRIZIONI MERCEOLOGICHE

Restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a duplice uso	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale</u> .
Armi da fuoco e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e allegato XXXV Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a progetti di prospezione e produzione petrolifere	Allegato II Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Prodotti c.d. quasi duali	Allegato VII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. No regola dell'elemento principale.
Prodotti adatti all'uso della raffinazione petrolifera	Allegato X Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' industria aerospaziale	Allegato XI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' industria navale	Allegato XVI Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
Beni di lusso	Allegato XVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
Carboturbi e additivi per carburanti	Allegato XX Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe	Allegato XXIII (con aggiunta di Allegato XXIII quater Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Navi	Allegato XLII Reg. (UE) 833/2014	Descrizione dei beni.

Principali novità sulle restrizioni alle esportazioni

- **Allegato VII:** Beni c.d. «quasi duali» [*descrizioni tecniche o codice doganale e NO regola elemento principale*]
 - Modificate le descrizioni di alcuni prodotti già ristretti, quali i «**software**» (voce X.D.I.001) e i «**calcolatori digitali**» (voce X.A.II.001.b)
 - Aggiunti nuovi beni, tra cui: gli «**ATV – All terrain Vehicles**» (voce X.A.VIII.024), gli «**amplificatori di microonde**» (codice NC 8543.70.02), gli «**amplificatori d'antenne**» (codice NC 8543.70.30), i «**registratori digitali di dati di volo**» (codice NC 8543.70.04)
 - ➔ No grandfathering per i prodotti aggiunti.

- **Allegato XXIII:** Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe [*codici doganali con a volte voce «ex»*]
 - Aggiunti nuovi beni, tra cui: i «**fili, cavi, ed altri conduttori isolati per l'elettricità; cavi di fibre ottiche**» (voce 8544), le «**altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie**» (voce 3920), i «**condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili**» (voce 8532), le «**resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)**» (voce 8533); i «**rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti**» (voce 8716).
 - **Clausole di grandfathering:** i nuovi divieti non si applicano all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024 e relativi ai prodotti dell'Allegato XXIII quater (fino al 26/09/2024), ai prodotti della voce doganale 2602 (fino al 26/07/2024), e ai prodotti di cui ai codici SA 8481.80 e 8708.99 (fino al 26/12/2024). Inoltre, sono previste eccezioni.
N.B. l'Allegato XXIII quater è erroneamente indicato come Allegato XXIII ter nella versione italiana.
 - **Nuove deroghe/ autorizzazioni:** emergenze sanitarie, prevenzione di eventi gravi che minaccino la salute umana o l'ambiente e risposte a catastrofi naturali; manutenzione o riparazione di dispositivi medici o utilizzo domestico da parte di persone fisiche in Russia di determinati beni (tra cui alcuni apparecchi filtranti, computer, cavi, interruttori, valvole, forni per la panetteria).

Restrizioni UE di carattere merceologico – IMPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
Beni atti a generare introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.	Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Petrolio greggio o prodotti petroliferi	Allegato XXV Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Oro	Allegato XXVI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Diamanti e prodotti che li contengono	Allegato XXXVIII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

Principali novità sulle restrizioni alle importazioni

- **Allegato XXI:** Beni atti a generare introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina [*codici doganali con a volte voce «ex»*]
 - Nuovi **beni ristretti**: «Elio» (codice NC 2804.29.10) e «Elio- 3» (codice SA 2845.40).
 - **Clausola di grandfathering**: i nuovi divieti non si applicano, fino al 26 settembre 2024, all'esecuzione di contratti conclusi prima del 25 giugno 2024.
 - Nuove **autorizzazioni**: importazione o trasferimento di **computer** (voce 8471), **supporti di memoria** (voce 8523), **componenti elettrici** (voce 8536) e **strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche** (voce 9027) fisicamente situati in Russia prima dell'entrata in vigore del relativo divieto di importazione, se tali beni sono componenti di dispositivi medici e sono importati per riparazione, manutenzione o di restituzione di componenti difettosi.

- **Allegato XXXVIII:** **Diamanti** e prodotti che li contengono [*codici doganali con a volte voce «ex»*]
 - I prodotti elencati all'interno dell'Allegato XXXVIII A parte C non saranno più soggetti ai divieti previsti dall'art. 3 *septdecies*, par. 4.
 - ➔ Tali divieti si applicheranno ai summenzionati prodotti a decorrere da una data futura, decisa dal Consiglio.
 - I divieti di cui all'art. 3 *septdecies* (par. 1, 3 e 4) non si applicano ai prodotti elencati nell'Allegato XXXVIII A, parti A, B e C se, rispettivamente i) tali prodotti erano fisicamente situati nell'Unione prima della data di applicazione del rispettivo divieto ed essi sono stati successivamente esportati in un paese terzo diverso dalla Russia; o ii) tali prodotti erano fisicamente ubicati, lucidati o fabbricati in un Paese terzo diverso dalla Russia prima della data di applicabilità del rispettivo divieto.

Restrizioni gas naturale liquefatto - GNL

- **Nuovo art. 3 novodecies** del Reg. 833/2014: è **vietato fornire servizi di ricarica** (*reloading*) nel territorio dell'UE ai fini delle operazioni di trasbordo di GNL di cui al codice NC 2711.11.00 originario della Russia o esportato dalla Russia, nonché fornire servizi connessi.
 - ❑ *Grandfathering*: il divieto non si applica **fino al 26 marzo 2025**, all'esecuzione di contratti conclusi prima del **25 giugno 2024**.
 - ❑ Deroga per il trasporto verso uno Stato membro UE se tale Stato ha confermato che il trasbordo è effettuato al fine di garantire il proprio **approvvigionamento energetico**.
- **Nuovo art. unvicies** del Reg. 833/2014: vietato vendere, fornire, trasferire o esportare beni, tecnologie e servizi, nonché prestare servizi connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona o entità in Russia, qualora tali beni, tecnologie e servizi siano destinati al completamento di progetti relativi al gas naturale liquefatto quali terminali e impianti.
 - ❑ *Grandfathering*: è fatta salva l'esecuzione **fino al 26 settembre 2024** di contratti conclusi **prima del 25 giugno 2024** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- **Nuovo art. 3 duovicies** del Reg. 833/2014: vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711.11.00, originario della Russia o esportato dalla Russia, attraverso terminali di gas naturale liquefatto dell'UE non connessi al sistema del gas naturale interconnesso, andando dunque a colpire l'importazione via nave di GNL.
 - ❑ *Grandfathering*: il divieto non si applica **fino al 26 giugno (26 luglio nella versione inglese del Regolamento) 2024** ai contratti conclusi **prima del 25 giugno 2024**.

II. NUOVE RESTRIZIONI SOGGETTIVE

Nuove designazioni – Regolamento (UE) 269/2014

- Designate **69 persone fisiche e 47 entità** nell'allegato I del Reg. 269/2014, in quanto entità e soggetti connessi al settore militare, dell'aviazione e dei trasporti russo, nonché entità e soggetti coinvolti in flussi elusivi da Paesi terzi verso la Russia.
- Comprese alcune entità e persone non russi, tra cui:
 - due cittadini e due entità bielorussi;
 - un cittadino e due entità ucraini;
 - un cittadino russo-tedesco e un cittadino russo-ucraino;
 - un cittadino lettone-israeliano, designato in quanto amministratore delegato della società israeliana «*Texel FCG Technology Limited*», coinvolta nella fornitura di componenti alle forze armate russe.

Deroghe al Reg. 269/2014 – Intermediari bancari e pagamenti congelati

- Art. 6 *ter*, par. 5 *nonies*: le Autorità competenti possono svincolare fondi **congelati in ragione del coinvolgimento di una banca intermediaria designata** dopo aver accertato che il trasferimento degli stessi dalla Russia all'Unione:
 - avviene tra due persone o entità né direttamente né indirettamente designate;
 - è effettuata tramite conti presso enti creditizi o istituti non designati;
 - **non** comporta la violazione del divieto di messa a disposizione di fondi a soggetti/entità direttamente o indirettamente designate, né il c.d. divieto antielusivo;

 - Art. 6 *ter*, par. 5 *decies*: le Autorità competenti possono svincolare fondi congelati in quanto il loro trasferimento dalla Russia all'Unione è stato avviato mediante o da una persona giuridica, un'entità o un organismo designato nell'allegato I, dopo aver accertato che il trasferimento:
 - avviene tra due persone/entità non designate;
 - **non** comporta comunque la violazione del divieto di messa a disposizione di fondi a soggetti/entità direttamente o indirettamente designati, né il c.d. divieto antielusivo.
- N.B.:** solo i cittadini UE, di un Paese SEE o della Svizzera ovvero titolari di permesso di soggiorno in tali Paesi possono essere beneficiari di tale deroga; inoltre, è concessa una autorizzazione per richiedente.

Nuove designazioni – Regolamento (UE) 833/2014

- Aggiunte **60 entità nell'allegato IV** del Reg. 833/2014: soggette a restrizioni più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico dei settori della difesa e della sicurezza russi.
- Tra le entità di cui all'allegato IV sono ora comprese alcune entità **non russe**, stabilite in India, Cina e Hong Kong, Kazakistan, Kirghizistan, UAE e Turchia.
- Delistate altresì **34 entità russe** dal citato allegato IV.
- Nel Reg. (UE) 833/2014 sono stati inseriti gli **allegati XLIII, XLIV, XLV** dove saranno designati soggetti e entità ai sensi degli articoli 5 *bis ter*, *quarter* e *quinquies*.

III. NUOVE RESTRIZIONI FINANZIARIE E ATIPICHE

Restrizioni all'utilizzo di sistemi di messaggistica finanziaria

- Art. 5 *bis quater* del Reg. 833/2014: è vietato alle persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione che operano al di fuori della Russia di connettersi al **Sistema di Trasmissione di Messaggi Finanziari** ("SPFS") della Banca Centrale della Russia o equivalenti sistemi di messaggistica finanziaria da quest'ultima sviluppati. Allo stesso tempo, **è vietato effettuare qualsiasi operazione**, direttamente o indirettamente, con una persona giuridica, un'entità o un organismo individuati nell'allegato XLIV del Reg. 833/2014, che elenca le entità stabilite al di fuori della Russia che si servono del SPFS.
- L'allegato XLIV è, ad oggi, vuoto.
- *Grandfathering*: i divieti non si applicano per l'esecuzione, **fino al 26 settembre 2024**, di contratti conclusi con un'entità di cui all'allegato XLIV **prima del 24 marzo 2024**. Inoltre, è fatta salva la ricezione di pagamenti disposti da entità di cui all'allegato XLIV ai sensi di contratti eseguiti **entro il 24 marzo 2024**.
- Sono previste numerose eccezioni per, *inter alia*, operazioni connesse a prodotti alimentari, medicinali, agricoli o alimentari.

Restrizioni alla prestazione di servizi professionali

➤ Deroga infragruppo:

- ❖ La vendita, la fornitura, il trasferimento, l'esportazione o la messa a disposizione dei servizi e dei software di cui all'art. 5 *quindecies* del Reg. 833/2014 a favore di entità stabilite in Russia di proprietà o sotto il controllo di società unionali, di un paese membro dello Spazio economico europeo ("SEE"), della Svizzera o di un paese partner dell'Allegato VIII continua a non essere vietato **fino al 30 settembre 2024**. Dopo tale data, la c.d. eccezione infragruppo diverrà a tutti gli effetti una deroga autorizzativa.
- Introdotta una **nuova eccezione per le persone fisiche**, in forza della quale i divieti alla prestazione di servizi previsti ai paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano ai cittadini unionali **già residenti in Russia prima del 24 febbraio 2022** che prestino tali servizi a favore di società o entità stabilite in Russia possedute o controllate da società UE, di un paese membro dello SEE, della Svizzera o di un paese partner, che siano loro **datori di lavoro**.

Marchi, brevetti e proprietà intellettuale

- Introdotto **nuovo art. 5 *vicies*** del Reg. 833/2014: è fatto divieto agli uffici competenti in materia di proprietà intellettuale nell'Unione di accettare:
 - a. nuove richieste di registrazione di marchi, brevetti, design industriali e certificazioni d'origine e geografiche presentate da persone o entità russe, incluse quelle presentate congiuntamente da una persona/entità russa e una persona/entità non russa; e
 - b. qualsiasi richiesta presentata da una persona e/o entità russa durante il processo di registrazione relativo a qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui al punto (a).

- Gli Stati membri, inoltre, si devono adoperare al massimo per provvedere affinché l'Ufficio europeo dei brevetti respinga le richieste di effetto unitario, ai sensi del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, se presentati da cittadini/entità russe, vuoi autonomamente, vuoi congiuntamente a persone/entità stabilite in altro Paese.

Altre misure (i)

- **Partiti politici**: nuovo divieto per partiti politici, fondazioni, alleanze politiche e organizzazioni non governative unionali di **accettare donazioni** dal governo russo, un'entità partecipata per più del 50% dal governo russo, un'entità extra UE posseduta dalle precedenti ovvero qualsiasi persona/entità che agisca per conto o sotto la direzione delle precedenti.
- **Collaborazione tra le Autorità**: gli Stati membri dell'UE e la Commissione europea si informano reciprocamente su problematiche sulla violazione dei divieti, sanzioni di diritto interno irrogate a fronte di tali violazioni e sentenze emesse da corti nazionali sul punto.

Altre misure (ii)

- **Programmi Euratom e dell'Unione:** è proibito prestare sostegno diretto o indiretto, inclusa l'assistenza finanziaria, nell'ambito di un programma dell'Unione, dell'Euratom o di un programma nazionale di uno Stato membro e di contratti ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio a (a) qualsiasi entità stabilita in Russia e/o (b) un'entità posseduta direttamente o indirettamente per più del 50% da un'entità stabilita in Russia.
 - ❖ Sono a tale proposito ampliate le eccezioni e le deroghe relative al funzionamento delle camere di commercio e simili associazioni imprenditoriali, nonché centri culturali, istituzioni religiose e programmi di scambio accademico dai Paesi membri alla Russia, attività della società civile che promuovano, *inter alia*, la democrazia e i diritti umani, e il supporto alle minoranze di cittadini UE in Russia.
- **Beni culturali:** nuovo divieto di acquistare, importare e/o trasferire nell'Unione **beni del patrimonio culturale dell'Ucraina** e altri beni che abbiano rilevanza archeologica, storica, culturale e religiosa, o costituiscano una rarità scientifica, se sussistono ragionevoli motivi di sospettare che siano stati rimossi dall'Ucraina senza il consenso del legittimo proprietario o in violazione del diritto ucraino o del diritto internazionale.

TUTELA DELLE ESIGENZE DELLE INDUSTRIE UE

Tutela delle industrie UE

- Il regime sanzionatorio UE contro la Russia, pur avendo l'obiettivo di indebolire l'economia di tale Paese, comporta spesso **altissimi costi per le industrie UE**. Pertanto, sono state introdotte deroghe specificamente pensate per tutelare alcuni settori particolarmente colpiti dalle misure restrittive, senza però ridurre l'impatto del sistema sanzionatorio unionale. Tra queste, spicca la possibilità, per le autorità UE, di autorizzare transazioni altrimenti vietate che abbiano ad oggetto:
 - ❑ **oggetti di rubinetteria** che rientrano nel codice NC 8481 80 progettati per impianti sanitari, di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento d'aria
 - ❑ **tubi e condotti di rame e accessori per tubi o condotti di rame** che rientrano nei codici NC 7411 o 7412 con diametro interno non superiore a 50 mm
 - ❑ **forni per i prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria** di cui al codice NC 8417 20
 - ❑ **budella artificiali** di cui al codice NC 3917 10 se esportati per la produzione di cibo per consumo umano
 - ❑ prodotti di cui alle voci 3917 (tubi e loro accessori), 8421 (centrifughe), 8471 (macchine per elaborazione delle informazioni), 8523 (dischi, nastri e dispositivi di memorizzazione), 8536 (apparecchi per circuiti elettrici) e 8544 (fili, cavi e altri conduttori) se esportati per la **manutenzione o riparazione di dispositivi medici**.

USCITA DALLA RUSSIA

Deroghe per il disinvestimento dalla Russia

- Prorogata **fino al 31 dicembre 2024** la facoltà per le Autorità UE di autorizzare la vendita, esportazione e/o trasferimento in Russia o per un uso in Russia di prodotti elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del Reg. 833/2014 e nell'allegato I del Regolamento (UE) 2021/821 ("Regolamento Duplice Uso"), nonché la cessione e il trasferimento dei relativi diritti di proprietà intellettuale, in deroga ai divieti di cui agli artt. 2, 2 *bis*, 3, 3 *ter*, 3 *quater*, 3 *septies*, 3 *nonies* e 3 *duodecies*, ove tale esportazione sia strettamente **necessaria per il disinvestimento dalla Russia o la liquidazione di attività in Russia**.
- Sono state inoltre prorogate **fino al 31 dicembre 2024** le seguenti deroghe autorizzative a fini di disinvestimento dalla Russia e liquidazione di attività in Russia:
 - autorizzazione per l'esportazione/vendita di prodotti elencati nell'allegato II in Russia se ciò è necessario per il disinvestimento da una società in partecipazione ("joint venture") registrata o costituita ai sensi del diritto di uno Stato UE prima del 22 febbraio 2022 che coinvolga un'entità russa e che operi un gasdotto tra la Russia e un Paese terzo, a certe condizioni;
 - in deroga all'art. 5 *quindecies*, le Autorità competenti possono autorizzare la **prestazione di servizi ristretti** ai sensi del medesimo articolo se necessari per il disinvestimento dalla Russia, a certe condizioni; e
 - in deroga agli artt. 3 *octies* e 3 *decies*, le Autorità competenti possono autorizzare l'importazione di prodotti di cui agli allegati XVII e XXI del Reg. 833/2014 se ciò è necessario per il disinvestimento dalla Russia, a certe condizioni.

SANZIONI DI DIRITTO INTERNO

Sanzioni di diritto interno: novità 14° pacchetto

- In attesa del recepimento della Direttiva (UE) 2024/1226 sul reato europeo, è ora previsto che gli Stati membri possano tenere conto dell'eventuale c.d. “*self-disclosure*” di eventuali violazioni (o “*autodenuncia di violazione*”) quale **fattore di mitigazione nell'imposizione di sanzioni** di diritto interno nei confronti dei propri cittadini.
- Tale disposizione non sembra produrre alcun effetto sul D. lgs. 221/2017 e sul D. lgs. 109/2007 fintanto che la Direttiva (UE) 2024/1226 non sarà recepita.

Q&A

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

